

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata in forma elaborata da Roberta Soldati e cofirmatari per la modifica dell'art. 23 cpv. 1^{bis} e introduzione di un nuovo cpv. 1^{ter} della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)

del 9 dicembre 2019

Premessa

L'attuale art. 23 LOG - vacanza di seggi - recita:

¹Se un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altre cause, la successione avviene tempestivamente secondo la procedura prevista per l'elezione.

^{1bis}Entro un mese dalla notizia di una vacanza, il Tribunale di appello comunica all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio quale sezione deve essere completata e in quale camera il nuovo giudice sarà attivo in via principale.

²Il nuovo magistrato viene eletto per il restante periodo di nomina.

Mediante la presente iniziativa elaborata si chiede di adeguare l'art. 23 cpv.1^{bis} LOG in virtù delle nuove disposizioni contenute nella LGC e di introdurre per analogia, un nuovo capoverso 1^{ter} riferito alla Pretura di Lugano.

1. Adeguamento dell'art. 23 cpv.1^{bis} LOG

Con l'entrata in vigore del nuovo art. 23 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC) la competenza per esaminare e dare il preavviso per la nomina dei magistrati è stata demandata alla Commissione giustizia e diritti.

Di conseguenza il destinatario della comunicazione del Tribunale di appello che indica quale sezione deve essere completata a seguito della vacanza di seggi, non è più l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, bensì la Commissione giustizia e diritti.

L'art. 23 cpv.1^{bis} LOG deve dunque essere modificato come segue:

^{1bis}Entro un mese dalla notizia di una vacanza, il Tribunale di appello comunica alla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio quale sezione deve essere completata e in quale camera il nuovo giudice sarà attivo in via principale.

2. Introduzione di nuovo cpv.1^{bter} art. 23 LOG

L'attuale art. 23 cpv. 1^{bis} LOG prevede un termine di un mese dalla notizia dell'esistenza di una vacanza, entro il quale il Tribunale di appello deve comunicare quale sezione deve essere completata e in quale camera il nuovo giudice sarà attivo in via principale.

Questo disposto venne introdotto per permettere di definire, già nel bando di concorso e scelta del nuovo magistrato, presso quale sezione egli sarebbe stato attivo.

Per analogia questo principio deve valere, mediante l'introduzione di un nuovo capoverso 1^{ter} all'art. 23 LOG, anche per la Pretura di Lugano, essendo la stessa suddivisa in varie sezioni, dove a talune le cause sono attribuite per materia.

Infatti

L'art. 32 cpv. 2 LOG prevede che nel Distretto di Lugano c'è una Pretura, con sede a Lugano, composta di 6 Pretori e 4 Pretori aggiunti ed è presieduta da un Pretore.

L'art. 9 del Regolamento delle Preture definisce il criterio di attribuzione delle cause alle 6 sezioni di cui è composta la Pretura di Lugano.

Le competenze attribuite alle Sezioni 4, 5 e 6 sono per materia, mentre che le altre per territorio (Sezioni 1, 2 e 3).

La Sezione 4 si occupa delle cause aventi per oggetto il diritto di famiglia (in alternanza con la Sezione 6), il diritto successorio e il diritto della locazione.

La Sezione 5 si occupa delle cause definite agli art. 251 CPC, art. 249 lett. a n. 2, lett. b e lett. d n. 1-4 e 6-10 CPC, art. 250 lett. c n. 1-7 e 9-10 e lett. d, delle procedure sommarie, dell'assistenza giudiziaria tra tribunali svizzeri e delle procedure riguardanti le commissioni rogatorie.

La Sezione 6 si occupa delle procedure sommarie, di quelle di cui all'art. 271 CPC, art. 302 cpv. 1 lett. b e c CPC, art. 305 CPC e delle cause di diritto di famiglia in alternanza con la Sezione 4.

Sull'assegnazione dei Pretori alle varie sezioni, l'art. 10 del Regolamento delle Preture prevede che i Pretori designano i singoli magistrati alle 6 sezioni, avendo garantito un diritto preferenziale di opzione in base all'ordine di anzianità in carica.

In caso di una vacanza di un seggio (o più), dovuta a decesso, a dimissioni o altre cause, la legge prevede che l'organo competente (già l'Ufficio presidenziale, ora la Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio) deve procedere alla pubblicazione del bando di concorso per la nomina di un nuovo magistrato.

È fondamentale che la Commissione giustizia e diritti, che ha il compito di esaminare e preavvisare il Gran Consiglio sui candidati, possa sapere preventivamente ed indicare già nel bando di concorso sul Foglio ufficiale, presso quale sezione della Pretura di Lugano il nuovo magistrato sarà attivo. Questa informazione è importante anche per la Commissione di esperti e per i candidati stessi.

Attualmente non esiste un disposto di legge che prevede un termine entro il quale i Pretori della Pretura di Lugano debbano esercitare il loro diritto di opzione. Ciò potrebbe avvenire anche dopo la nomina del nuovo magistrato.

Di conseguenza alla luce delle suddette considerazioni, in analogia a quanto previsto per la vacanza di seggi presso il Tribunale di appello, si chiede di voler introdurre un **nuovo cpv. 1^{ter} all'art. 23 LOG** avente il seguente tenore:

1^{ter} Entro un mese dalla notizia di una vacanza, il Presidente della Pretura di Lugano comunica alla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio quale sezione deve essere completata e in quale sezione il nuovo pretore sarà attivo in via principale.

Conclusione

Per concludere, mediante la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede di modificare, rispettivamente completare, l'art. 23 LOG come segue (in grassetto le modifiche):

Art. 23 - Vacanza di seggi

¹Se un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altre cause, la successione avviene tempestivamente secondo la procedura prevista per l'elezione.

^{1bis}Entro un mese dalla notizia di una vacanza, il Tribunale di appello **comunica alla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio** quale sezione deve essere completata e in quale camera il nuovo giudice sarà attivo in via principale.

^{1ter}Entro un mese dalla notizia di una vacanza, il Presidente della Pretura di Lugano comunica alla Commissione giustizia e diritti del Gran Consiglio quale sezione deve essere completata e in quale sezione il nuovo pretore sarà attivo in via principale.

² Il nuovo magistrato viene eletto per il restante periodo di nomina.

Roberta Soldati
Aldi - Gendotti -
Lepori - Noi - Ris